

*Amar
Anta*

STATUTO

Sede Sociale: Via Gorresio, 5 12071 Bagnasco (CN) - C.F.: 93058270047

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - AMARANTA -

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato “Amaranta”.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della costituzione del RUNTS.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bagnasco. Il trasferimento della sede legale se avviene all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 9 del presente Statuto.

ART. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di perseguire finalità benefiche, umanitarie, civiche, di solidarietà, di utilità sociale e di cooperazione a sostegno delle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo alla tutela dei diritti, all'istruzione, alla nutrizione, all'assistenza sanitaria, alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, alla promozione culturale, alla valorizzazione di tutti i beni comuni e alla promozione di stili di vita consapevoli e sostenibili.

ART. 3 – Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e. formazione universitaria e post-universitaria;
 - f. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- g. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - j. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - k. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - l. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - m. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - n. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - o. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - p. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - q. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - r. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere attività di:
- a. tutela dei diritti;
 - b. scambio e volontariato internazionale;
 - c. cooperazione decentrata;
 - d. cooperazione allo sviluppo sociale e economico;
 - e. tutela della sovranità alimentare;
 - f. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- g. promozione di stili di vita consapevoli e sostenibili
- h. agricoltura sociale;
- i. educazione e sensibilizzazione al consumo consapevole e sostenibile;
- j. istruzione e formazione socioprofessionale;
- k. formazione in campo educativo, assistenziale e sanitario;
- l. assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- m. accoglienza di minori in strutture protette;
- n. beneficenza e sostegno a distanza;
- o. empowerment di genere;
- p. tutela e conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- q. promozione e diffusione della cultura;
- r. costruzione di strutture di utilità sociale;
- s. promozione di attività di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza reciproca tra la nostra realtà e quella dei Paesi del Terzo Mondo;
- t. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

6. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà inoltre esercitare attività di raccolta fondi che potranno essere destinati a organizzazioni partner della stessa.

7. I volontari sono coloro che per loro libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

8. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

9. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

10. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).

11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

12. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 4 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30 co. 2 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 – Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero di soci è illimitato e possono aderire all'Associazione persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto;
- b. soci ordinari: coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
- c. soci onorari: coloro che rappresentano per l'Associazione figure particolarmente significative e/o hanno fornito un contributo particolare alla vita associativa;

ART. 7 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

1. Chiunque può fare domanda scritta di adesione all'Associazione.

2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

3. La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla sua presentazione.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Qualora la domanda avesse esito negativo, il richiedente ne riceve comunicazione – sempre motivata – e può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di morte, recesso o esclusione.

6. Sono criteri di non ammissione o esclusione:

- a. la non osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni o delle deliberazioni degli organi associativi;
- b. lo svolgimento di attività incompatibili con i principi statutari;
- c. comportamenti che arrechino danni materiali o morali di una certa gravità.

7. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

8. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

2. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

3. I soci fondatori e i soci ordinari, hanno il diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- d. concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- e. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- f. prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4. I soci fondatori e i soci ordinari hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- b. rispettare le risoluzioni prese dagli organi associativi;
- c. non compiere atti lesivi degli interessi dell'Associazione;
- d. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- e. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

5. I soci onorari hanno esclusivamente il diritto di partecipare alle Assemblee e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e inoltre hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni.

6. L'Associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso.

ART. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Solo i soci fondatori e i soci ordinari maggiori d'età hanno diritto di voto e hanno diritto a esprimere un solo voto.
2. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe. E' possibile, inoltre, l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione: il voto può pertanto essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e voto.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci ne ravvisino la necessità.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno;
 - b. nominare e revocare i componenti degli organi associativi approvandone preventivamente il numero e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Ggs 117/2017;
 - d. fissare annualmente l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale. In caso di mancata deliberazione dell'importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l'importo relativo all'anno precedente;
 - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sulla esclusione degli associati;
 - g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
8. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

3. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

5. Una volta che il RUNTS sarà istituito, gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione allo stesso indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del D. Lgs. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

8. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ivi compreso l'apertura e la gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- b. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- e. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- h. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- j. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- k. delegare a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzative
- l. proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS.

ART. 11 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

4. Il Presidente:

- a. convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b. svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- c. è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. può conferire deleghe per iscritto ad uno o più soci per singoli atti ovvero per categorie di atti.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi di privati;
- d. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- i. entrate derivanti da attività commerciali di tipo equo e solidale di aiuto ai componenti di comunità estere;
- j. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- k. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio;
- l. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- m. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate superino i 100 mila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati.

4. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate superino invece 1 mln di euro annui l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 – Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Associazione deve redigere il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate superino i 100 mila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati.
4. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate superino invece 1 mln di euro annui l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

ART. 15 – Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa formale richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di Assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.